

può stabilire limiti di emissione in fognatura i cui valori di concentrazione siano superiori a quelli della Tabella 1 Allegato B, colonna “scarico in fognatura”, tranne che per i parametri elencati in Tabella 3 dell’Allegato C. Nel caso in cui lungo la rete fognaria siano presenti sfioratori, tale deroga può essere applicata fino al 31/12/2018<sup>82</sup>; sulla base di valutazioni del gestore della rete fognaria la deroga potrà essere ulteriormente prorogata solo per specifici casi e parametri e solo a fronte della dimostrata impossibilità delle aziende a provvedere al trattamento delle proprie acque reflue nel rispetto dei limiti allo scarico in fognatura di cui alla tabella 1 allegato B (tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06); l’ammissibilità della deroga deve essere dimostrata sulla base di studi di rischio, da fornire a cura ed onere del richiedente l’autorizzazione, che tengano conto della situazione della fognatura, di immissioni di punta, delle caratteristiche qualitative, quantitative e temporali degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa, dello spazio disponibile in azienda per i pretrattamenti, della situazione ambientale circostante, dei corpi idrici superficiali recettori e dei corpi idrici sotterranei potenzialmente interessati. Sempre nel caso in cui lungo la rete fognaria siano presenti sfioratori, la deroga di cui sopra è sempre ammessa nel caso in cui il titolare dello scarico garantisca la presenza e il regolare funzionamento di sistemi in grado di trattenere o bloccare lo scarico in fognatura per tutto il periodo durante il quale lo sfioratore è in funzione.<sup>83</sup>

3. Qualora il gestore non provveda a stabilire limiti di emissione per lo scarico in fognatura delle acque reflue industriali, dovranno essere rispettati i limiti della Tabella 1, Allegato B, colonna “scarico in fognatura”.
4. Per i cicli produttivi indicati in Tabella 2 Allegato B, oltre ai limiti di emissione indicati ai commi precedenti, si applicano altresì i limiti di emissione in massa per unità di prodotto o materia prima indicati dalla medesima Tabella 2.
5. I gestori della fognatura devono inviare alla provincia e all’AATO, con cadenza annuale, su supporto informatico, l’elenco degli insediamenti produttivi autorizzati allo scarico in pubblica fognatura.

#### **Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio<sup>84</sup>**

1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza di:
  - a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici;
  - b) lavorazioni;
  - c) ogni altra attività o circostanza,
 che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente come indicate nel presente comma, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell’autorizzazione allo scarico prevista dall’articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5. I sistemi di depurazione devono almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura. La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente non avvenga o si esaurisca<sup>85</sup> con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione predisposta a cura di chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità della superficie scoperta, ed esaminata e valutata dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico. Nei casi previsti dal presente comma, l’autorità competente,

<sup>82</sup> Data prorogata con DGR n. 1534 del 3/11/2015, ai sensi dell’art. 4 c. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

<sup>83</sup> Comma 2 modificato, ai sensi dell’art. 4 c. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, con DGR n. 842 del 15/5/2012. Si vedano anche le “Precisazioni” relative all’art. 38 comma 2, di cui alla DGR n. 1770 del 28/8/2012.

<sup>84</sup> Si veda la parte delle Linee guida applicative (DGR 80/2011) relativa all’articolo 39. Inoltre: i commi 1, 3 e 6 sono stati modificati ai sensi dell’art. 4 c. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, con DGR n. 842 del 15/5/2012. I commi 1, 3, 4, 5, 6, 8 sono stati modificati anche con DGR 1534 del 3/11/2015, sempre ai sensi dell’art. 4 c. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

<sup>85</sup> Eliminata la parola “non”, appena prima di “si esaurisca”, con DGR n. 1534 del 3/11/2015, ai sensi dell’art. 4 c. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

in sede di autorizzazione, può determinare con riferimento alle singole situazioni e a seconda del grado di effettivo pregiudizio ambientale, le quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia; l'autorità competente dovrà altresì stabilire in fase autorizzativa che alla realizzazione degli interventi non ostino motivi tecnici e che gli oneri economici non siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili.

Le sostanze "pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente" coincidono con quelle elencate alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, con l'aggiunta dei parametri:

- Solidi sospesi totali, se essi superano il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (80 mg/L), sul suolo (25 mg/L) o in fognatura (200 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;
- COD, limitatamente alle tipologie di insediamenti n. 6, 10, 11, 13, 14, 15 dell'allegato F, se esso supera il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (160 mg/L), sul suolo (100 mg/L) o in fognatura (500 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;
- Idrocarburi totali, se essi superano il valore limite di 5 mg/L nel caso di scarico delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali o sul suolo, o di 10 mg/L nel caso di scarico in fognatura.

Resta fermo quanto specificato nel comma 5.<sup>86</sup>

2. Al fine di ridurre i quantitativi di acque di cui al comma 1 da sottoporre a trattamento, chi a qualsiasi titolo ha la disponibilità della superficie scoperta può prevedere il frazionamento della rete di raccolta delle acque in modo che la stessa risulti limitata alle zone ristrette dove effettivamente sono eseguite le lavorazioni o attività all'aperto o ricorrono le circostanze di cui al comma 1, e può altresì prevedere l'adozione di misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può prescrivere il frazionamento della rete e può determinare, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia.<sup>87</sup>
3. Nei seguenti casi:
  - a) piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 m<sup>2</sup>, a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;
  - b) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a 5000 m<sup>2</sup>;
  - c) altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia;
  - d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, come individuate al comma 1, di estensione superiore o uguale a 5000 m<sup>2</sup>, con esclusione di cave, miniere e ogni altra attività che comporti movimenti di terra finalizzati alla realizzazione di opere e manufatti, come i cantieri di costruzione con movimento terra e gli impianti di lavorazione di inerti naturali<sup>88</sup>;
  - e) superfici esposte all'azione della pioggia, destinate al carico e/o alla distribuzione dei carburanti, anche senza vendita degli stessi, e ad operazioni connesse e complementari che comportino analogo rischio di dilavamento di oli, tensioattivi e altre sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente<sup>89</sup>,

<sup>86</sup> Comma 1 modificato, ai sensi dell'art. 4 c. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, con DGR n. 842 del 15/5/2012. Inoltre: si veda la parte delle Linee guida applicative relativa all'articolo 39, *comma 1* nonché *commi 1, 2, 3 e 5: acque meteoriche di dilavamento dei tetti*. Si vedano anche le "Precisazioni" relative all'art. 39 comma 1, di cui alla DGR n. 1770 del 28/8/2012. Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, si vedano anche le "Precisazioni" relative all'art. 39, "Aspetti sanzionatori", di cui alla medesima DGR n. 1770 del 28/8/2012.

<sup>87</sup> Si veda la parte delle Linee guida applicative (DGR 80/2011) relativa all'articolo 39, *comma 2* nonché *commi 1, 2, 3 e 5: acque meteoriche di dilavamento dei tetti*.

<sup>88</sup> Le parole da "con esclusione" a "inerti naturali" sono state aggiunte con DGR n. 1534 del 3/11/2015, ai sensi dell'art. 4 c. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

<sup>89</sup> Lettera e) modificata, ai sensi dell'art. 4 c. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, con DGR n. 1534 del 3/11/2015.

le acque di prima pioggia devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima del loro scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura; lo scarico è soggetto al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e al rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5. Le stesse disposizioni si applicano alle acque di lavaggio. Lo stoccaggio delle acque di prima pioggia in un bacino a tenuta può non essere necessario in caso di trattamento in continuo delle acque di pioggia che garantisca almeno analoghi risultati rispetto al trattamento discontinuo. Le acque di seconda pioggia non sono trattate e non sono soggette ad autorizzazione allo scarico, tranne i casi di trattamento in continuo e/o di espressa volontà a trattarle da parte del titolare della superficie. In tali casi il recapito<sup>90</sup> delle acque trattate di seconda pioggia può avvenire in fognatura nera o mista solo previo assenso del Gestore della rete fognaria.

Tra le superfici di cui alla lettera e) sono comprese le superfici destinate alla vendita all'ingrosso di carburanti ed i punti di distribuzione di carburanti per uso aziendale e privato in generale. Devono essere trattate le acque di prima pioggia provenienti da superfici nelle quali può esservi il trascinamento di sostanze derivanti dal carico e distribuzione dei carburanti. Possono essere escluse dal trattamento delle acque di prima pioggia le superfici non connesse con il carico e la distribuzione dei carburanti e che non comportino rischio di dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente.<sup>91</sup>

Per analogia con quanto previsto al comma 2, è possibile frazionare la rete di raccolta delle acque meteoriche in modo che la stessa risulti limitata alle zone che comportano dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente così come indicate al comma 1.

Per le superfici di cui al presente comma, l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.<sup>92</sup>

4. I volumi da destinare allo stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere dimensionati in modo da trattenere almeno i primi 5 mm di pioggia distribuiti sul bacino elementare di riferimento. Il rilascio di detti volumi nei corpi recettori, di norma, deve essere attivato nell'ambito delle 48 ore successive all'ultimo evento piovoso. Si considerano eventi di pioggia separati quelli fra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore. Ai fini del calcolo delle portate e dei volumi di stoccaggio, si dovranno assumere quali coefficienti di afflusso convenzionali il valore 0,9 per le superfici impermeabili ed il valore 0,6 per le superfici semipermeabili. Le disposizioni del comma 3 non si applicano nel caso sia dimostrato che le caratteristiche di permeabilità dell'area sono tali da determinare un coefficiente di afflusso pari o inferiore a 0,4.<sup>93</sup> Qualora il bacino di riferimento per il calcolo, che deve coincidere con il bacino idrografico elementare (bacino scolante) effettivamente concorrente alla produzione della portata destinata allo stoccaggio, abbia un tempo di corrivazione superiore a 15 minuti primi, il tempo di riferimento deve essere pari a:
  - a) al tempo di corrivazione stesso, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi, sia superiore al 70% della superficie totale del bacino;
  - b) al 75% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi sia inferiore al 30% e superiore al 15% della superficie del bacino;

<sup>90</sup> Le parole "lo scarico" sono state sostituite con "il recapito" con DGR n. 1534 del 3/11/2015, ai sensi dell'art. 4 c. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

<sup>91</sup> Paragrafo aggiunto con DGR n. 1534 del 3/11/2015, ai sensi dell'art. 4 c. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

<sup>92</sup> Comma 3 modificato, ai sensi dell'art. 4 c. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, con dgr n. 842 del 15/5/2012. Inoltre: si veda la parte delle Linee guida applicative relativa all'articolo 39, *comma 3* (per quanto non in contrasto con il presente testo del comma 3) nonché *commi 1, 2, 3 e 5: acque meteoriche di dilavamento dei tetti*. Per quanto riguarda la lettera d, si vedano anche le "Precisazioni" relative all'art. 39 comma 3, di cui alla dgr n. 1770 del 28/8/2012. Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, si vedano anche le "Precisazioni" relative all'art. 39, "Aspetti sanzionatori", di cui alla medesima dgr n. 1770 del 28/8/2012.

<sup>93</sup> Le parole da "Ai fini del calcolo" a "pari o inferiore a 0,4" sono state introdotte con DGR n. 1534 del 3/11/2015 in sostituzione della corrispondente frase preesistente, ai sensi dell'art. 4 c. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

- c) al 50% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi sia inferiore al 15% della superficie del bacino.

Le superfici interessate da dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1, per le quali le acque meteoriche di dilavamento devono essere sottoposte a trattamento e ad autorizzazione allo scarico, devono essere opportunamente pavimentate al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo delle sostanze pericolose.<sup>94</sup>

5. Per tutte le superfici diverse da quelle previste ai commi 1 e 3 le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito ai commi 8 e 9. Nei casi previsti dal presente comma<sup>95</sup>, laddove il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo non possa essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei recettori o non si renda convenientemente praticabile, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate.<sup>96 97 98</sup>
6. I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo, devono presentare all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, un piano di adeguamento entro il 29/02/2016. Il piano di adeguamento dovrà contenere un cronoprogramma che riporti la scansione temporale della sua attuazione. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31/12/2018, salvo comprovati motivi, che vanno tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all'Autorità competente, la quale potrà stabilire eventuali nuovi termini per l'adeguamento..<sup>99</sup>
7. Per tutte le acque di pioggia collettate, quando i corpi recettori sono nell'incapacità di drenare efficacemente i volumi in arrivo, è necessaria la realizzazione di sistemi di stoccaggio, atti a trattenerle per il tempo sufficiente affinché non siano scaricate nel momento di massimo afflusso nel corpo idrico. I sistemi di stoccaggio devono essere concordati tra il comune, che è gestore della rete di raccolta delle acque meteoriche, e il gestore della rete di recapito delle portate di pioggia. Rimane fermo quanto prescritto ai commi 1 e 3.
8. . Per gli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 A.E. con recapito diretto delle acque meteoriche nei corpi idrici superficiali, il Consiglio di Bacino, sentita la provincia, è tenuto a prevedere dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, in grado di consentire, entro il 2015, una riduzione del carico inquinante da queste derivante non inferiore al 50% in termini di solidi sospesi totali. Dovranno essere privilegiati criteri ed interventi che ottimizzino il numero, la localizzazione ed il dimensionamento delle vasche di prima pioggia.<sup>100</sup>
9. Per le canalizzazioni a servizio delle reti autostradali e più in generale delle pertinenze delle grandi infrastrutture di trasporto, che recapitano le acque nei corpi idrici superficiali significativi o nei corpi idrici di rilevante interesse ambientale, le acque di prima pioggia saranno convogliate in bacini di raccolta e trattamento a tenuta in grado di effettuare una sedimentazione prima dell'immissione nel corpo recettore. Se necessario, dovranno essere previsti anche un trattamento di disoleatura e andranno favoriti sistemi di tipo naturale quali la fitodepurazione o fasce filtro/fasce tampone.<sup>101</sup>

<sup>94</sup> Ultima frase modificata, ai sensi dell'art. 4 c. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, con DGR n. 842 del 15/5/2012.

<sup>95</sup> Con DGR 842 del 15/5/2012 sono state tolte le parole "negli insediamenti esistenti"

<sup>96</sup> Comma modificato, ai sensi dell'art. 4 c. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, con DGR n. 1534 del 3/11/2015.

<sup>97</sup> Si veda la parte delle Linee guida applicative (DGR 80/2011) relativa all'articolo 20.

<sup>98</sup> Si veda la parte delle Linee guida applicative (DGR 80/2011) relativa all'articolo 39, comma 5 nonché commi 1, 2, 3 e 5: acque meteoriche di dilavamento dei tetti.

<sup>99</sup> Comma 6 modificato, ai sensi dell'art. 4 c. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, con DGR n. 1534 del 3/11/2015. Inoltre: si veda la parte delle Linee guida applicative relativa all'articolo 39, comma 6. Si vedano anche le "Precisazioni" relative all'art. 39 comma 6, di cui alla DGR n. 1770 del 28/8/2012 (adeguandosi comunque alla tempistica indicata da DGR n. 1534/2015).

<sup>100</sup> Il termine AATO è stato sostituito con "Consiglio di Bacino" con DGR n. 1534 del 3/11/2015. Si veda inoltre la parte delle Linee guida applicative (DGR 80/2011) relativa all'articolo 39, commi 8 e 9.

<sup>101</sup> Si veda la parte delle Linee guida applicative (DGR 80/2011) relativa all'articolo 39, commi 8 e 9.

10. E' vietata la realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m<sup>2</sup>. Fanno eccezione le superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per l'ambiente, di cui al comma 1, e le opere di pubblico interesse, quali strade e marciapiedi, nonché altre superfici, qualora sussistano giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative. La superficie di 2000 m<sup>2</sup> impermeabili non può essere superata con più di una autorizzazione. La superficie che eccede i 2000 m<sup>2</sup> deve essere realizzata in modo tale da consentire l'infiltrazione diffusa delle acque meteoriche nel sottosuolo. I comuni sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti in recepimento del presente comma.<sup>102</sup>
11. Le amministrazioni comunali formulano normative urbanistiche atte a ridurre l'incidenza delle superfici urbane impermeabilizzate e a eliminare progressivamente il recapito<sup>103</sup> delle acque meteoriche pulite nelle reti fognarie, favorendo viceversa la loro infiltrazione nel sottosuolo.
12. Per tutti gli strumenti urbanistici generali e le varianti generali o parziali o che, comunque, possano recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, è obbligatoria la presentazione di una "Valutazione di compatibilità idraulica" che deve ottenere il parere favorevole dell'autorità competente secondo le procedure stabilite dalla Giunta regionale.<sup>104</sup>
13. Le acque di seconda pioggia, tranne che nei casi di cui al comma 1, non necessitano di trattamento, non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico fermo restando la necessità di acquisizione del nulla osta idraulico, possono essere immesse negli strati superficiali del sottosuolo e sono gestite e smaltite a cura del comune territorialmente competente o di altri soggetti da esso delegati.<sup>105</sup>
14. La Regione incentiva la realizzazione delle opere per la gestione delle acque di prima pioggia. La Regione incentiva altresì la realizzazione di opere volte a favorire il riutilizzo delle acque meteoriche.
15. Le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico, purché non suscettibili di contaminazioni, possono essere recapitate nella rete delle acque meteoriche di cui al comma 5, in corpo idrico superficiale o sul suolo purché non comportino ristagni, sviluppo di muffe o simili.
16. Sono fatte salve le specifiche disposizioni assunte dalla Regione del Veneto in tema di salvaguardia della laguna di Venezia, in attuazione del "Piano per la prevenzione dall'inquinamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000" e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'area del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera ed al Progetto Integrato Fusina.<sup>106</sup>

## CAPO V – MISURE DI TUTELA QUANTITATIVA

### Art. 40 - Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee<sup>107 108</sup>

1. Sono protette le falde acquifere o le porzioni di falda acquifera, utilizzate per alimentare acquedotti che rivestono carattere di pubblico interesse, come qui di seguito individuate:
- le falde acquifere comprese tra le profondità riportate nell'allegato E1;
  - le porzioni di falda acquifera indicate nell'allegato E2, che si trovano al di sotto della quota di – 30 m misurati dalla superficie del livello statico della falda, come individuato localmente.
- Non possono essere realizzate sonde geotermiche che intercettino le falde utilizzate per scopi idropotabili indicate negli Allegati E1 ed E2.
- Dalle falde acquifere protette possono essere assentite esclusivamente le istanze di:
- a) derivazione di acque sotterranee per uso termale e minerale di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni;
  - b) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti pubblici;

<sup>102</sup> Si veda la parte delle Linee guida applicative (DGR 80/2011) relativa all'articolo 39, comma 10.

<sup>103</sup> Sostituita la parola "scarico" con la parola "recapito" con DGR n. 842 del 15/5/2012.

<sup>104</sup> Si veda la parte delle Linee guida applicative (DGR 80/2011) relativa all'articolo 39, comma 10.

<sup>105</sup> Si veda la parte delle Linee guida applicative (DGR 80/2011) relativa all'articolo 39, comma 13.

<sup>106</sup> Comma aggiunto, ai sensi dell'art. 4 c. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, con DGR n. 842 del 15/5/2012.

<sup>107</sup> Articolo modificato in molti suoi commi (1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14) con DGR n. 1534 del 3/11/2015, ai sensi dell'art. 4 c. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

<sup>108</sup> Si veda la parte delle Linee guida applicative (DGR 80/2011) relativa all'articolo 40.